



ORGANI DI RAPPRESENTANZA E GARANZIA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1) Organi di rappresentanza e Garanzia di Fratelli d'Italia

1. Sono organi di rappresentanza e Garanzia di Fratelli d'Italia:
 - la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina;
 - la Commissione regionale di Garanzia e Disciplina;
 - la Commissione provinciale di Garanzia e Disciplina;
 - la Commissione cittadina metropolitana di Garanzia e Disciplina.

Articolo 2) Norme di comportamento

1. I componenti delle Commissioni devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
2. I componenti delle Commissioni devono astenersi:
 - a. dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni Disciplinari;
 - b. dal partecipare alla formazione delle deliberazioni della Commissione cui appartengono qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado oppure in ogni caso in cui rilevino un potenziale conflitto di interessi.
3. Ai componenti delle Commissioni è fatto divieto di ricoprire qualsiasi altro incarico in Fratelli d'Italia e/o incarichi istituzionali per tutta la durata del mandato di componente della Commissione di appartenenza.
4. L'incarico di componente delle Commissioni è a titolo gratuito.



Art. 3) Ambito di competenza

1. Le Commissioni di cui all'art. 1) assumono le competenze loro assegnate dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le Commissioni di cui all'art. 1) possono esprimersi esclusivamente su questioni promosse da iscritti a Fratelli d'Italia e che abbiano come destinatari iscritti a Fratelli d'Italia.
3. Le Commissioni di cui all'art. 1) adottano le loro decisioni nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del presente Regolamento e di ogni altro regolamento interno di Fratelli d'Italia, nonché nel rispetto delle norme di legge vigenti.
4. Le Commissioni costituite ai sensi dell'art. 1), salvo quanto previsto nel presente Regolamento, non svolgono attività inquirente e comunque sono chiamate a decidere solo sulla base di quanto loro sottoposto. Sarà pertanto cura dell'esponente fornire alle Commissioni ogni più utile elemento ai fini della decisione da adottare. Le Commissioni hanno, comunque, facoltà di verifica presso il Dipartimento Adesioni dell'effettiva iscrizione a Fratelli d'Italia delle parti coinvolte in un procedimento, e, e di richiedere eventuali integrazioni documentali.
5. Nell'ambito delle rispettive esclusive competenze, la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina e il Collegio di Garanzia possono richiedere, per iscritto, al legale rappresentante di Fratelli d'Italia, di valutare la nomina di consulenti anche esterni a Fratelli d'Italia o il rilascio di pareri legali, previa verifica della relativa disponibilità di spesa, ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E DISCIPLINA

Art. 4) Composizione della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina

1. La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina è eletta dal congresso Nazionale e dura in carica per tre anni o, comunque, fino alla ricomposizione dell'organo da parte del congresso Nazionale se convocato successivamente. E' composta da sei membri più due supplenti.
2. In caso di vacanza di uno o più componenti, questi sono sostituiti con delibera della Direzione Nazionale. I sostituiti durano in carica fino al termine dell'organo.
3. La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina elegge al suo interno il Presidente.



4. La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina si articola in due collegi di tre componenti ciascuno: il Collegio di Garanzia e il Collegio di Disciplina. Il Presidente della Commissione Nazionale presiede anche uno dei due Collegi.

Art. 5) Competenze della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina

1. La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina ha le seguenti competenze esclusive:
 - a. in seduta plenaria, su richiesta dell'Esecutivo Nazionale, esprime un parere di compatibilità con le finalità di Fratelli d'Italia dell'iscritto imputato in un processo penale;
 - b. in seduta plenaria, su espressa richiesta, accerta le ipotesi di incandidabilità degli iscritti, nei limiti e con le modalità dell'art. 32 dello Statuto;
 - c. nomina le commissioni regionali di Garanzia e Disciplina in caso di mancata costituzione di tali organi;
 - d. esprime pareri e interpretazioni di regolamenti e norme statutarie su richiesta degli organi di Fratelli d'Italia, nonché si pronuncia su ogni altra questione rimessa alla sua valutazione;
 - e. assolve ogni altra competenza assegnata dallo Statuto e dai regolamenti interni di Fratelli d'Italia.
2. La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina riceve le istanze e i ricorsi promossi su tutto il territorio Nazionale e assegna alle commissioni territoriali le istanze e i ricorsi di loro competenza per territorio e materia. La Commissione può delegare, al Presidente, lo svolgimento di tale attività.

Art. 6) Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è composto da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Il Collegio di Disciplina ha competenza esclusiva in prima istanza per le azioni disciplinari dei componenti della Direzione Nazionale, del Parlamento Nazionale e del Parlamento europeo. Ha, altresì, competenza esclusiva per le azioni disciplinari promosse dai componenti della Direzione Nazionale, del Parlamento Nazionale e del Parlamento europeo, salvo facoltà di delega alle Commissioni provinciali o di città metropolitana, se istituite.
3. Il Collegio di Disciplina svolge funzioni di giudizio di appello avverso le decisioni delle Commissioni regionali.



4. Le decisioni del Collegio di Disciplina sono assunte collegialmente e a maggioranza dei suoi componenti. Il Collegio è validamente costituito con la presenza (anche con partecipazione in video conferenza) dei suoi componenti.

Art. 7) Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia è composto da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente, eletto al suo interno.
2. Il Collegio di Garanzia, nei casi in cui la competenza non sia avocata alla Commissione nel suo complesso, è competente per le istanze relative all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti nazionali ed esprime i pareri di congruità allo Statuto e alle deliberazioni degli organi di Fratelli d'Italia, su interpello del Presidente Nazionale, regionale, provinciale.
3. Il Collegio di Garanzia è competente sulla verifica della compatibilità con Fratelli d'Italia degli iscritti candidati in liste elettorali diverse da Fratelli d'Italia o che, pur eletti in liste di Fratelli d'Italia, si iscrivano ad altri gruppi nelle istituzioni di appartenenza.
4. Il Collegio di Garanzia, eventualmente integrato dai membri supplenti, esercita il giudizio di appello avverso le decisioni del Collegio di Disciplina.
5. Le decisioni del Collegio di Disciplina sono assunte collegialmente e a maggioranza dei suoi componenti. Il Collegio è validamente costituito con la presenza (anche con partecipazione in video conferenza) dei suoi componenti.

Art. 8) Funzioni del Presidente

1. Il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina e i presidenti dei Collegi di Disciplina e Garanzia, per quanto di rispettiva competenza, hanno la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'Organo che rappresentano.
2. Il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina e i presidenti dei Collegi di Disciplina e Garanzia, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono l'ordine del giorno delle sedute che convocano e ne dirigono i lavori. In caso di parità nelle votazioni, nelle sedute plenarie, il voto del Presidente vale doppio.



3. Il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina rappresenta l'Organo nei rapporti con gli altri organi di Fratelli d'Italia e verso terzi. I Presidenti dei Collegi di Disciplina e Garanzia rappresentano il proprio Collegio nell'ambito delle rispettive funzioni.

Art. 9) Regole di funzionamento

1. La Commissione Nazionale è competente a ricevere ogni richiesta di pronunciamento, parere, istanza o ricorso disciplinare rivolti agli organi di rappresentanza e Garanzia di Fratelli d'Italia.
2. I pronunciamenti di esclusiva competenza della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina vengono resi tempestivamente e, comunque, nel rispetto dei termini necessari considerata la natura e complessità della richiesta, e comunicati ai richiedenti e ad ogni altro interessato.
3. In caso di istanze o ricorsi di competenza dei Collegi di Disciplina e Garanzia e delle Commissioni territoriali, la Commissione assegna all'organo ritenuto competente la trattazione della questione nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento.
4. Le attività della Commissione e dei Collegi di Disciplina e Garanzia è soggetta a verbalizzazione. I rispettivi Presidenti curano la tenuta e gestione dei verbali dei lavori degli organi.
5. La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina e i rispettivi Collegi di Disciplina e Garanzia tengono le loro sedute in Roma, presso la sede Nazionale di Fratelli d'Italia. La partecipazione degli interessati è garantita, su apposita richiesta, anche mediante l'ausilio di strumenti telematici.
6. Nel caso di pareri di compatibilità degli iscritti imputati in un processo penale, la Commissione garantisce all'iscritto di essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa. In tal caso si applicano le disposizioni del procedimento Disciplinare, con dimezzamento dei termini.

COMMISSIONI TERRITORIALI DI GARANZIA E DISCIPLINA

Art. 10) Ambito di competenza e funzionamento

1. Le Commissioni territoriali di Garanzia e Disciplina svolgono le loro funzioni nell'ambito del territorio corrispondente a quello dell'Assemblea di Fratelli d'Italia competente per la loro elezione.



2. Le Commissioni territoriali di Garanzia e Disciplina sono composte, ciascuna, da cinque membri e, alla prima seduta, eleggono al loro interno il Presidente, che le rappresenta, le convoca e ne dirige i lavori.

3. Le Commissioni territoriali di Garanzia e Disciplina assolvono esclusivamente le funzioni Disciplinari. Nello specifico:

- le Commissioni regionali hanno competenza Disciplinare nei confronti dei componenti degli organi regionali di Fratelli d'Italia e nei confronti degli iscritti eletti nelle istituzioni di livello regionale; e tanto in via esclusiva, fatta salva l'eventuale competenza della Commissione Nazionale.

- le Commissioni provinciali hanno competenza Disciplinare nei confronti degli iscritti della Provincia, dei componenti degli organi provinciali di Fratelli d'Italia e nei confronti degli iscritti eletti nelle istituzioni fino al livello provinciale; e tanto in via esclusiva, fatta salva l'eventuale competenza della Commissione Nazionale o quando il promotore non rivesta incarichi di componente della Direzione nazionale, del Parlamento italiano o del Parlamento europeo, salvo delega della Commissione nazionale;

- le Commissioni cittadine metropolitane hanno competenza Disciplinare nei confronti degli iscritti della Città metropolitana, dei componenti degli organi di Città metropolitana di Fratelli d'Italia e nei confronti degli iscritti eletti nelle istituzioni della Città metropolitana; e tanto in via esclusiva, fatta salva l'eventuale competenza della Commissione Nazionale o quando il promotore non rivesta incarichi di componente della Direzione nazionale, del Parlamento italiano o del Parlamento europeo, salvo delega della Commissione nazionale.

4. Avverso le decisioni delle Commissioni regionali è possibile ricorrere in appello alla Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina. Avverso le decisioni delle Commissioni provinciali e di Città metropolitana è possibile ricorrere in appello alla Commissione regionale di Garanzia e Disciplina.

5. Nei casi di mancata istituzione delle Commissioni provinciali e di Città metropolitana, le relative competenze sono avocate alla Commissione regionale di Garanzia e Disciplina.

6. Tutte le attività delle Commissioni territoriali è soggetta a verbalizzazione. Le decisioni sono assunte collegialmente ed a maggioranza dei componenti. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti.



7. Le Commissioni territoriali, ove costituite, si tengono rispettivamente nel capoluogo di Regione, di Provincia e nella Città metropolitana. E' fatta salva la possibilità di riunione in sede territoriale diversa, purché con Garanzia di partecipazione degli interessati mediante modalità telematiche.

8. La competenza Disciplinare, salvo diverse disposizioni statutarie o del presente regolamento, appartiene alla Commissione territoriale di appartenenza dell'iscritto.

9. Eventuali contrasti sulla competenza delle Commissioni territoriali sono risolti dalla Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina, su richiesta di una delle parti.

PROCEDIMENTI DI GARANZIA E DISCIPLINA

Art. 11) Tipi di procedimento

1. E' possibile rivolgersi agli organi di Garanzia e Disciplina per:

- richiedere un parere ai sensi dello Statuto e del presente regolamento;
- avviare un'istanza quando si ritenga violata una norma dello Statuto o dei regolamenti nazionali;
- promuovere un'azione Disciplinare nei confronti degli iscritti.

2. La competenza a rilasciare pareri è avocata alla Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina e, per quanto previsto nello Statuto e nel presente regolamento, al Collegio di Garanzia. La richiesta di pareri può essere effettuata esclusivamente dagli Organi di Fratelli d'Italia e da chi ricopra incarichi apicali all'interno delle strutture del partito politico, di livello Nazionale e territoriale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

3. E' comunque possibile proporre da qualsiasi iscritto apposita istanza circa la violazione di norme e regolamenti di Fratelli d'Italia nei casi in cui una condotta di un iscritto sia ritenuta difforme alle norme statutarie e regolamentari e al Codice Etico di Fratelli d'Italia, laddove ciò non costituisca violazione Disciplinare.

4. Qualsiasi iscritto può proporre azione disciplinare, nel caso in cui la condotta di altro iscritto sia ritenuta violativa di norme statutarie o regolamentari o del Codice Etico di Fratelli d'Italia.

Art. 12) Proposizione dei procedimenti



1. La richiesta di pareri avviene senza vincoli di forma. L'organo competente vi provvede nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento.
 2. Le istanze e le azioni Disciplinari si propongono sotto forma di ricorso scritto. Non è necessario il patrocinio di un legale per la proposizione del ricorso, né per la partecipazione alle udienze delle Commissioni.
 3. Il ricorso, promosso esclusivamente da iscritti, deve possedere i seguenti contenuti minimi:
 - esposizione del fatto oggetto di contestazione con indicazione delle norme che si ritengono violate o non conformi a quelle di Fratelli d'Italia, se conosciute;
 - indicazione del promotore del ricorso, con estremi anagrafici ed eventuale incarico ricoperto in Fratelli d'Italia, ed indicazione espressa di indirizzo anagrafico, di e-mail o PEC cui ricevere comunicazioni in merito (in mancanza saranno ritenuti validi gli indirizzi comunicati in sede di tesseramento);
 - indicazione del responsabile della condotta, con estremi anagrafici ed eventuale incarico ricoperto in Fratelli d'Italia, se conosciuti;
 - richiesta del provvedimento che si intende ottenere dalla Commissione.
- Al ricorso devono essere allegati eventuali documenti da cui evincere le condotte contestate e gli eventuali mezzi di prova di cui il promotore intende avvalersi.
4. Sono inammissibili i ricorsi in forma anonima o in cui non è possibile identificare il loro promotore o il soggetto ritenuto autore della condotta contestata.
 5. Il ricorso deve essere inoltrato alla Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina mediante lettera raccomandata a/r da inoltrare alla "Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina Fratelli d'Italia" corrente in Roma alla Via della Scrofa n° 39 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata "commissionedisdisciplinaegaranzia@pec.it". La presentazione di un ricorso non comporta alcuna spesa a carico del promotore.
 6. Nei 30 giorni successivi alla ricezione del ricorso, se non lo dichiara inammissibile, la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina lo assegna al proprio Collegio ovvero alla Commissione territoriale ritenuta competente per la successiva trattazione.
 7. Nei successivi 30 giorni dalla ricezione, il Collegio o la Commissione territoriale ritenuta competente notifica il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione all'iscritto



o agli iscritti la cui condotta è oggetto di procedimento e al promotore del ricorso. Unitamente al ricorso deve essere allegata tutta la documentazione eventualmente prodotta dal ricorrente.

8. La notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza viene effettuata sulle caselle di posta elettronica dichiarate dagli incolpati in sede di tesseramento o, in mancanza, mediante raccomandata a/r presso l'indirizzo di residenza o sulla casella PEC in caso di iscrizione in albi o elenchi.

9. Il provvedimento di fissazione dell'udienza deve presentare i seguenti contenuti minimi:

- indicazione del Collegio o della Commissione territoriale competente alla decisione del ricorso;
- indicazione della data e dell'ora di svolgimento dell'udienza;
- indicazione del luogo di svolgimento dell'udienza;
- indicazione del diritto delle parti di presenziare personalmente o di chiedere che l'udienza si svolga mediante videoconferenza;
- indicazione del termine entro cui la parte incolpata nel procedimento può depositare, anche mediante posta elettronica all'indirizzo del Collegio o della Commissione territoriale, proprie memorie e documenti e indicare i mezzi di prova in cui intende avvalersi.
- indicazione dell'indirizzo di posta elettronica cui inviare i documenti.

10. Tra la data di notifica di avvio del procedimento e la data di udienza non possono intercorrere meno di 10 giorni. Il termine per il deposito di memorie e documenti può essere disposto fino al giorno prima dell'udienza. L'incolpato ha, comunque, diritto a prendere parte al procedimento il giorno stesso dell'udienza e chiedere di essere sentito, anche se non ha depositato memorie e documenti. La costituzione nel procedimento non necessita di assistenza legale.

11. Le memorie e i documenti depositati dall'incolpato devono essere trasmessi per conoscenza al promotore del procedimento entro la data d'udienza a cura del Collegio o della Commissione territoriale. E' facoltà del proponente chiedere un rinvio per l'esame e la replica. Detto termine non si calcola nel computo dei termini per la decisione.

12. Laddove l'udienza si svolga anche in videoconferenza o uno o più membri del Collegio o della Commissione territoriale si colleghino da remoto o una o più delle parti abbiano fatto richiesta di collegamento da remoto, entro il giorno dell'udienza il Collegio o la Commissione territoriale



competente invia, a coloro che ne abbiano fatto richiesta, le credenziali per il collegamento, in tempo utile per la partecipazione all'udienza.

Art. 13) Svolgimento del procedimento

1. Il procedimento dinanzi al Collegio o alla Commissione competente si svolge garantendo il contraddittorio tra le parti. Laddove le parti siano rappresentate da terzi, gli stessi devono essere muniti di apposita procura.
2. Qualora una questione non possa essere trattenuta per la decisione all'esito dell'udienza iniziale, il Collegio o la Commissione competente dispone la prosecuzione del procedimento, dettando le relative istruzioni, anche di natura istruttoria. E' consentita la facoltà alle parti di produrre ulteriori memorie, anche di replica, o documenti. Tutto quanto viene prodotto da una delle parti deve essere portato a conoscenza delle altre parti, a garanzia del diritto di difesa.
3. Il procedimento può durare un termine massimo di 50 giorni, a partire dalla data della prima udienza, salvo differimenti ulteriori motivati, sospensioni di rito o richieste di rinvio accolte dal Collegio o dalla Commissione.
4. I procedimenti vengono decisi anche in caso di mancata partecipazione delle parti.
5. Tutti i termini del procedimento, così come indicati, sono ordinatori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano in via analogica le procedure previste per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace in sede civile.

Art. 14) Adozione della decisione

1. Il Collegio o la Commissione competente adotta il provvedimento conclusivo del procedimento nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza in cui ha trattenuto in decisione il procedimento.
2. Il procedimento Disciplinare si conclude con una sentenza, mentre le istanze sulla violazione di norme statutarie e regolamenti si concludono con una pronuncia dichiarativa.
3. Il provvedimento decisorio viene tempestivamente notificato alle parti del procedimento all'indirizzo di cui all'art. 12) del presente regolamento e, per conoscenza, di eventuali sanzioni inflitte o di pronunce dichiarative adottate, anche al Dipartimento Adesioni di Fratelli d'Italia, al



Dipartimento Organizzazione di Fratelli d'Italia e al Coordinatore provinciale o di Città metropolitana territorialmente competente, laddove non sia parte nel procedimento.

4. Le decisioni dei Collegi e delle Commissioni devono essere anche succintamente motivate e comunque conformi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti o del Codice Etico.

5. Le decisioni dei Collegi e delle Commissioni sono provvisoriamente esecutive.

Art. 15) Appello Disciplinare

1. E' possibile proporre appello ai soli procedimenti disciplinari definiti con sentenza.

2. L'appello deve essere proposto nel termine di 10 giorni dalla notifica della sentenza che si intende impugnare mediante ricorso dinanzi all'organo competente ai sensi del presente regolamento.

3. La proposizione del ricorso deve essere effettuata a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata alla Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina (di cui agli indirizzi sopra indicati) che si occuperà della trasmissione, entro 30 giorni, all'organo competente.

4. Il ricorso deve contenere gli stessi contenuti minimi del ricorso di prima istanza e, in più, l'indicazione della sentenza impugnata e dell'Organo Disciplinare che l'ha emessa. Copia della sentenza deve essere allegata al ricorso, pena inammissibilità.

5. L'organo ritenuto competente a giudicare sull'appello Disciplinare fissa l'udienza di trattazione e la comunica alle parti con le medesime modalità e nei medesimi termini previsti per i ricorsi di prima istanza. Entro la data d'udienza, l'organo competente per l'appello deve chiedere e farsi inviare dal Collegio o dalla Commissione adita in prima istanza tutta la documentazione e i verbali oggetto del giudizio Disciplinare.

6. Il procedimento di appello ha una durata massima di 50 giorni, a partire dalla data della prima udienza di trattazione, salvo differimenti per esigenze motivate, sospensioni di rito o richieste di rinvio accolte dal Collegio o dalla Commissione. Si applicano, per analogia e in quanto compatibili, le disposizioni previste per il procedimento Disciplinare di prima istanza.

7. All'esito del procedimento di appello, l'organo competente emette la propria sentenza e la comunica tempestivamente alle parti e, per conoscenza, al Dipartimento Adesioni, al Dipartimento



Organizzazione e al Coordinatore provinciale o di Città metropolitana territorialmente competente, laddove non sia parte nel procedimento.

8. Le sentenze degli organi competenti sono soggette a succinta motivazione. La motivazione può limitarsi a richiamare le stesse motivazioni della sentenza di prima istanza.

9. Le sentenze di appello non sono soggette ad ulteriore impugnazione dinanzi ad organi o commissioni interne a Fratelli d'Italia.

PROVVEDIMENTI DI GARANZIA E DISCIPLINA

Art. 16) Sanzioni Disciplinari

1. Le sanzioni Disciplinari che possono essere irrogate dagli organi di Disciplina sono:

a. la censura;

b. la sospensione fino ad un massimo di un anno;

c. l'espulsione.

2. Sono sanzioni accessorie alle sanzioni Disciplinari:

d. la sospensione a tempo determinato dal diritto di elettorato negli organi di Fratelli d'Italia;

e. l'incandidabilità nelle competizioni elettorali nelle liste di Fratelli d'Italia per un periodo di tempo non superiore a 5 anni.

Art. 17) Graduazione delle sanzioni

1. La sanzione della censura consiste in un biasimo formale e viene inflitta nei casi di lievi violazioni alle norme statutarie, regolamentari e del Codice Etico di Fratelli d'Italia e nei casi in cui l'incolpato abbia riconosciuto la violazione commessa e abbia adottato una condotta idonea a ripararne le conseguenze negative.

2. La sanzione della sospensione da Fratelli d'Italia consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dei diritti e dei poteri connessi allo status di associato e viene inflitta nei casi di violazioni di media e alta gravità alle norme statutarie, regolamentari e del Codice Etico di Fratelli d'Italia e nei casi in cui le violazioni siano commesse da iscritti già sottoposti a censura per vicende analoghe. La graduazione della sospensione, fino ad un massimo di un anno, è disposta con



decisione discrezionale dall'organo Disciplinare tenuti in conto l'addebito Disciplinare, la condotta tenuta dall'incolpato anche in sede di procedimento Disciplinare, l'eventuale ruolo ricoperto dall'incolpato all'interno di Fratelli d'Italia o in cariche o incarichi istituzionali, l'eventuale rilevanza nell'opinione pubblica della vicenda, i profili di pregiudizio, anche reputazionali, a danno di Fratelli d'Italia.

La sospensione preclude all'iscritto, per tutta la sua durata, lo svolgimento di attività associative e l'assunzione e lo svolgimento di eventuali incarichi in Fratelli d'Italia.

3. La sanzione dell'espulsione da Fratelli d'Italia consiste nella perdita dello status di associato e viene inflitta nei casi di violazioni di estrema gravità alle norme statutarie, regolamentari e del Codice Etico di Fratelli d'Italia e nei casi in cui le violazioni siano commesse da iscritti già sottoposti a sospensione Disciplinare per vicende analoghe.

L'espulsione è disposta con decisione discrezionale dall'organo Disciplinare tenuti in conto l'addebito Disciplinare, la condotta tenuta dall'incolpato anche in sede di procedimento Disciplinare, l'eventuale ruolo ricoperto dall'incolpato all'interno di Fratelli d'Italia o in cariche o incarichi istituzionali, la rilevanza nell'opinione pubblica della vicenda, i profili di pregiudizio, anche reputazionali, a danno di Fratelli d'Italia. L'espulsione comporta la decadenza da ogni incarico eventualmente assunto all'interno di Fratelli d'Italia.

4. Le sanzioni accessorie della sospensione a tempo determinato dal diritto di elettorato negli organi di Fratelli d'Italia e dell'incandidabilità nelle competizioni elettorali nelle liste di Fratelli d'Italia per un periodo di tempo non superiore a 5 anni possono essere irrogate nei soli casi di sospensione ed espulsione da Fratelli d'Italia, con decisione discrezionale dell'organo Disciplinare e con obbligo di motivazione delle ragioni dell'applicazione della sanzione accessoria.

Art. 18) Pronunce dichiarative

1. I procedimenti sulla violazione di norme statutarie e regolamenti di competenza del Collegio di Garanzia si concludono con pronunce dichiarative.

2. Nel caso di accoglimento dell'istanza sulla incompatibilità di atti interni alle previsioni regolamentari e statutarie di Fratelli d'Italia, il Collegio può dichiarare l'eventuale incompatibilità



rispetto alle norme statutarie e dei regolamenti nazionali degli atti interni difformi, ai fini della loro disapplicazione.

3. Nel caso di accoglimento dell'istanza sulla incompatibilità di condotte ritenute difformi dalle previsioni statutarie e regolamentari di Fratelli d'Italia, il Collegio può dichiarare la perdita della qualifica dell'iscritto in caso di adozione di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei presupposti dell'adesione e in caso di iscrizione ad altro partito o movimento politico.

MISURE CAUTELARI

Art. 19) Sospensione cautelare degli iscritti

1. Nei casi previsti dallo Statuto, gli iscritti possono essere sottoposti alla misura cautelare della sospensione temporanea da Fratelli d'Italia a cura del presidente del livello territoriale competente (provinciale, regionale, nazionale). La sospensione cautelare comporta l'esclusione temporanea dall'esercizio dei diritti e dei poteri connessi allo status di associato per tutta la sua durata. La sospensione cautelare non può mai eccedere la durata del procedimento disciplinare.

2. La comunicazione della sospensione cautelare può essere contenuta in un autonomo atto motivato indirizzato all'iscritto sottoposto a sospensione dal soggetto che adotta il provvedimento o contenuta nello stesso ricorso dinanzi alla Commissione di Garanzia e Disciplina competente, purché il ricorso sia notificato dal Presidente dell'Organo competente anche all'iscritto sottoposto a sospensione.

3. In caso di iscritti sottoposti a sospensione cautelare, il Collegio o la Commissione competente può disporre la conferma o la revoca del provvedimento cautelare anche nel corso del procedimento.

4. Il compimento da parte dell'iscritto di attività incompatibili con l'applicazione della misura della sospensione cautelare può essere valutata dal Collegio o dalla Commissione competente ai fini della decisione.

TERMINI DI PRESCRIZIONE



Art. 20) Prescrizione di condotte

1. Si considerano prescritte ai fini dell'avvio di procedimenti da parte degli organi Disciplinari condotte risalenti a più di 2 anni dalla data di proposizione del ricorso. E' fatta salva l'ipotesi che tali condotte siano state conosciute o rese conoscibili entro tale periodo, ancorché commesse precedentemente.
2. I termini di prescrizione si sospendono con l'avvio del procedimento e restano sospesi per tutta la sua durata.

CLAUSOLE FINALI

Art. 21) Norme di chiusura

1. Sulle attività di propria competenza le Commissioni sono soggette al massimo riserbo. Per l'espletamento delle attività di segreteria la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina si avvale delle strutture della sede Nazionale, mentre le Commissioni territoriali possono avvalersi delle strutture di Fratelli d'Italia del territorio di riferimento.
2. L'interpretazione delle disposizioni del presente regolamento, in caso di dubbi applicativi, è rimessa alla Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina.
3. Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle norme statutarie nazionali e, ove non Disciplinate, dalla normativa civilistica vigente.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far data dalla sua approvazione da parte della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia e, comunque, dal 18 dicembre 2023.